



COMUNE DI LANUSEI

Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 644 DEL 10/12/2014

OGGETTO:ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI VERIFICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE, ANALISI DELLE CAPITALIZZAZIONI CON RIFERIMENTO ALLE COMMESSE INTERNE DI LAVORAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RETE DEL BACINO 22 - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI E IMPEGNO DI SPESA

COPIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEI SERVIZI TECNICI

PREMESSO che:

i Comuni di Lanusei, Arzana, Barisardo, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Tortoli, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili ed Escalaplano hanno approvato e sottoscritto, nel 1997, una convenzione, ai sensi dell'art. 24 della Legge 142/1990, ora dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, per la realizzazione e gestione in forma associata di una rete gas a servizio dei Comuni suddetti, attribuendo al Comune di Lanusei il ruolo di comune capofila, con l'incarico di svolgere la gara per l'affidamento unitario dei lavori e del servizio e di compiere tutti gli ulteriori atti, tecnici ed amministrativi, prima, durante e dopo l'espletamento della gara;

con contratto rep. n. 4 del 21/01/1999, registrato a Lanusei in data 22/01/1999 al n. 25 serie I, così come modificato ed integrato con contratto rep. n. 11 del 06/04/2000, registrato a Lanusei in data 10/04/2000 al n. 263 serie I e rep. n. 39 del 04/12/2001, registrato sempre a Lanusei in data 25/12/2001 al n. 776 serie I, è stata individuata quale concessionaria dei lavori di costruzione e gestione delle opere per la realizzazione di un impianto di distribuzione di gas nei comuni del Bacino 22, la società CPL Concordia Soc. Coop., a cui è stata conferita la concessione per la realizzazione e gestione del servizio del gas, per la durata di anni 20;

nel mese di marzo 2006 è stata stipulata tra tutti i comuni aderenti al Bacino 22 (escluso Urzulei) una convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, per la costituzione dell'organismo associativo del Bacino 22, al fine di partecipare al bando regionale per la concessione di finanziamenti per lo sviluppo delle reti del gas metano, individuando Lanusei come ente capofila;

nell'ambito delle azioni promosse dalla Regione Autonoma della Sardegna per realizzare nel territorio regionale le reti di distribuzione del metano, la Giunta Regionale ha emanato la deliberazione n. 54/28 del 22.11.2005, nella quale si specificavano modi e tempi di finanziamento delle reti del gas cittadino da parte della Regione, (a valere su deliberazioni CIPE, come previsto dall'originario Accordo Programma Quadro n. 1 nell'ambito della Intesa Istituzionale di Programma del 21.04.1999), individuando, tra i destinatari dei finanziamenti gli Organismi di Bacino e definendo le modalità per il primo bando d'intervento;

a seguito della partecipazione dei Comuni associati nell'Organismo di Bacino n. 22, di cui il Comune di Lanusei ha svolto le funzioni di relativa Autorità, al bando regionale per lo sviluppo delle reti di distribuzione del metano, la Regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione della Giunta regionale n. 48/29 del 29/11/2007, ha disposto la concessione dei contributi richiesti per un complessivo importo di € 14.031.942,01, pari al 50% della complessiva somma di € 28.063.884,01, (incluso Jerzu) al netto dell'importo di € 772.788,00 relativo ai lavori eseguiti presso il Comune di Urzulei, che non ha aderito al bando;

con l'ultimo contratto, sottoscritto in data 23 dicembre 2008, Rep. 25, denominato *“atto aggiuntivo alla Convenzione rep. n. 10 del 02.03.2005 (atto registrato a Lanusei in data 03.03.2005 al n.120 Serie I), relativa alla realizzazione della rete di distribuzione del gas metano esercitabile nel periodo transitorio ad aria propanata o gpl e gestione del servizio nei Comuni del bacino Ogliastra”*, a seguito della concessione del finanziamento regionale al Bacino 22 Ogliastra, a valere sui fondi APQ *“Metanizzazione della Sardegna”*, è stata definita la revisione degli atti precedentemente assunti, così come previsto dall'art. 23 dello schema di convenzione allegato al contratto rep. n. 4 del 21.01.1999 (registrato a Lanusei in data 22.01.1999 al n. 25 serie I), tutti espressamente richiamati da tale Atto Aggiuntivo, al quale, pertanto, si fa rinvio;

ai sensi dell'art. 8 della convenzione rep. 10 del 02.03.2005 *“tutte le opere del sistema realizzate con investimento del concessionario sono di proprietà del concessionario stesso; alla data di*

scadenza della concessione il sistema diverrà di proprietà del concedente, previa liquidazione del riscatto valutato con riferimento a quanto previsto dall'art. 14 comma 4 e 8 del D.Lgs. 164/2000".

VISTO il verbale di visita, relazione e certificato di collaudo tecnico - amministrativo redatto dal collaudatore Ing. Giovanni Corrao, assunto al protocollo generale dell'ente il 07/12/2010 al n. 14517, dal quale risulta che i lavori di cui all'oggetto sono stati regolarmente eseguiti e che la consistenza della rete risulta pari a ml 299.671,12, oltre ai depositi di stoccaggio installati nei differenti comuni aderenti al Bacino 22.

CONSIDERATO che:

in conformità all'art. 2 della convenzione Rep. 25 del 23.12.2008, la concessione ha decorrenza dal 1 gennaio successivo alla data di emissione del certificato di collaudo avvenuta in data 07/12/2010 e, pertanto, la concessione e la relativa attività gestionale della rete del gas hanno avuto naturale decorrenza dall'anno 2011 e termineranno il 31.12.2023;

l'approvazione del certificato di collaudo, avvenuta con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 27/01/2012, ha consentito l'attivazione delle procedure di cui all'art. 8 delle direttive allegata alla deliberazione regionale n. 54/28 del 22.11.2005 finalizzate all'emanazione del provvedimento di accertamento della situazione finale e all'erogazione del saldo del contributo concesso;

PRESO ATTO che:

nel mese di ottobre 2012 si è provveduto a trasmettere alla RAS la documentazione per l'erogazione del saldo del contributo, successivamente integrata;

la R.A.S. – Direzione Generale Servizio Energia – ha comunicato, con nota prot. 15219 del 26.06.2013, registrata al protocollo generale dell'Ente al n°6993 del 05.07.2013 – all'Organismo di Bacino n. 22 presso il Comune di Lanusei, quale comune capofila, il diniego definitivo del saldo del contributo di € 3.666.083,07 previsto e assegnato sulla base dell'accordo di programma quadro "Metanizzazione della Sardegna" – Deliberazione di G.R. n. 54/28 del 22.11.2005.

DATO ATTO che l'Organismo di Bacino n. 22, appositamente convocato in data 02.10.2013 presso l'aula Consiliare del Comune di Lanusei, ha conferito mandato al Comune di Lanusei, in qualità di Ente capofila, di ricorrere in giudizio nuntiando il Giudice Amministrativo avverso il provvedimento di diniego definitivo, in quanto ritenuto illegittimo, al quale si è dato esecuzione con deliberazione della Giunta comunale n°137 del 03.10.2013.

RICHIAMATA l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale n° 361/2013 depositata in data 20.11.2013, con la quale, in accoglimento dell'istanza cautelare presentata dall'Organismo di Bacino, è stato sospeso il provvedimento impugnato ai fini della riapertura del procedimento e del riesame degli atti con i quali era stato negato il saldo del contributo.

PRESO ATTO che la RAS, con nota del 19.12.2013 acquisita al protocollo dell'ente al n.13299, a seguito del provvedimento del TAR Sardegna, ha comunicato la riapertura del procedimento di rendicontazione finalizzata al riconoscimento del saldo del contributo, chiedendo contestualmente la trasmissione dell'istruttoria, sottoscritta e certificata dal Responsabile Unico di Procedimento, coerente ai contenuti del certificato di collaudo approvato, alla rendicontazione presentata precedentemente nell'anno 2008 nonché conforme a quanto richiesto dalla deliberazione regionale n°54/28 del 22.11.2005;

RILEVATA la complessità dell'attività richiesta al fine della verifica e della corretta rendicontazione alla Regione, che comporta l'analisi delle capitalizzazioni previste nei bilanci di esercizio con riferimento alle commesse interne di lavorazione nonché la verifica di ogni altro documento contabile e fiscale inerente i lavori svolti nell'ambito della concessione che, data la natura societaria del Concessionario, richiede professionalità dotate di competenze specialistiche di tipo aziendale non presenti nell'organico dell'ente;

DATO ATTO che la Consulta delle Amministrazioni, come da verbale del 20.03.2014 sopra richiamato, condividendo la valutazione sulla complessità dell'attività richiesta e sull'esigenza di acquisire una prestazione professionale esterna, ha espressamente previsto a tal fine un fondo spese da ripartire tra i Comuni del Bacino 22;

ACCERTATO CHE tale fondo spese è stato stanziato sull'intervento 1.12.01.103 previsto nel Bilancio preventivo per l'esercizio in corso, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.09.2014;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n°107 del 02.10.2014, pubblicata in data 13.10.2014, con la quale sono stati forniti appositi indirizzi al Responsabile dell'Area Tecnica affinché adotti, con la massima tempestività, gli atti gestionali di competenza per l'acquisizione di specifiche professionalità esterne a supporto all'attività di verifica e rendicontazione alla RAS, da parte del RUP, ai fini dell'ottenimento del saldo del contributo di € 3.666.083,07 assegnato sulla base dell'accordo di programma quadro "Metanizzazione della Sardegna" – Deliberazione di G.R. n. 54/28 del 22.11.2005;

VISTA la sentenza del TAR Sardegna n° 201400996, emessa in data 22.10.2014 e pubblicata in data 26.11.2014 con la quale è stata dichiarata cessata la materia del contendere in seguito alla riapertura del procedimento istruttorio da parte della RAS;

CONSIDERATO che, conclusa la vicenda giudiziaria, si è proceduto ad avviare un confronto con la Regione al fine di individuare con puntualità le attività necessarie per il buon esito del procedimento in esame, di competenza del RUP e del Bacino 22, in ordine alla verifica e trasmissione di idonea rendicontazione conformemente alle richieste avanzate, nello specifico, attivabili attraverso idonee professionalità esterne;

RITENUTO pertanto, anche alla luce dell'incontro con la RAS, avvenuto in data 29.10.2014 e della definizione delle prestazioni corrispondenti alle attività di competenza, di dover provvedere nel merito individuando un soggetto esterno esperto in materia e in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente;

DATO ATTO CHE, conformemente agli indirizzi impartiti, si è proceduto ad effettuare una indagine di mercato finalizzata all'individuazione di soggetti esterni titolati a svolgere le prestazioni oggetto dello specifico incarico, accedendo ai curricula professionali di società di revisione legale e contabili presenti sul territorio, per lo più visibili attraverso internet, in grado, alla luce dell'esperienza, maturata nel settore, di supportare il RUP il Bacino 22 e di interloquire con la Regione in maniera efficiente ed efficace, svolgendo le attività necessarie, meglio specificate nell'allegato disciplinare d'incarico allegato alla presente sotto la lettera A), con la massima celerità e affidabilità;

VISTI:

- l'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 il quale stabilisce che per servizi o forniture inferiori a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto;
- il Regolamento comunale per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 28/04/2008, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 in data 19/11/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

CONSIDERATO che le prestazioni in oggetto rientrano, per tipologia, tra i servizi che, conformemente al Codice dei Contratti e al Regolamento comunale soprarichiamato, per loro natura, possono essere affidati in economia;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 3 del Regolamento comunale per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia, per servizi e forniture inferiori a € 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto;

RITENUTO che, nel caso in esame, anche alla luce di quanto emerso nelle recenti interlocuzioni con la Regione, sussista l'esigenza di procedere con la massima celerità ed urgenza all'espletamento delle prestazioni funzionali alla verifica e corretta rendicontazione, tra cui quelle sopra citate relative all'analisi delle capitalizzazioni previste nei bilanci di esercizio con riferimento alle commesse interne di lavorazione nonché verifica di ogni altro documento contabile e fiscale inerente i lavori svolti nell'ambito della concessione, individuando a tal fine idoneo soggetto, fra quelli previsti dall'art. 34 del Codice dei Contratti in possesso dei requisiti di legge, cui affidare in modo diretto l'espletamento dell'incarico in oggetto;

INDIVIDUATA, attraverso indagine di mercato, quale soggetto altamente qualificato ai fini di cui sopra, la Società Auditors Associati Srl con sede in Cagliari alla Via Dante Alighieri n°18, P. Iva 02331940920, specializzata in attività di revisione e organizzazione contabile di aziende, nonché autorizzata con decreto ministeriale all'esercizio dell'attività di revisione contabile e iscritta al relativo elenco dei revisori legali al n°114802;

DATO ATTO CHE la società in esame, a seguito di formale richiesta formale di preventivo del 02.12.2014 prot. n° 12467, corredata dal disciplinare prestazionale, si è resa disponibile all'esecuzione della prestazione in oggetto per l'importo di € 24.000,00 oltre IVA nella misura del 22%, come risulta dal preventivo prot. n°12520 del 03.12.2014 allegato al presente atto sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;

VALUTATA l'offerta di cui sopra e ritenuta la stessa congrua e vantaggiosa, anche alla luce dell'esame comparativo effettuato dal RUP in relazione alle offerte acquisite formalmente agli atti per la stessa prestazione in oggetto e custodite dal RUP nel fascicolo del procedimento, e rispetto ai parametri stabiliti con il D.M. 140/2012 nonché dal Decreto n°169 del 02.09.2010 avente ad oggetto il regolamento per gli onorari per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di procedere all'affidamento dell'incarico in oggetto nei confronti della Società Auditors Associati Srl con sede in 09127 Cagliari alla Via Dante Alighieri n°18, P. Iva 02331940920, autorizzata all'esercizio dell'attività di revisione contabile e revisione, assumendo contestuale impegno di spesa, fatti salvi gli accertamenti relativi al possesso dei requisiti richiesti;

CONSIDERATO che alla presente procedura viene assegnato il codice CIG: Z2D11E39BC;

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

VISTI:

- Il D. Lgs 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
- la L.R. n.5/2007 come modificata a seguito di sentenza n°411 del 17/12/2008 della Corte Costituzionale;
- Il DPR 207/2010;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 30.09.2014 concernente l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014, relazione previsionale e programmatica e del 30/09/2014 bilancio pluriennale per gli esercizi 2014/2016;
- Il Decreto del Sindaco n. 08 del 29.08.2014 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area dei Servizi tecnici;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, qui richiamate, che formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento,

DI AFFIDARE, per le ragioni riportate in premessa, alla Società Auditors Associati Srl, con sede in 09127 Cagliari alla Via Dante Alighieri n°18, P. Iv a 02331940920, l'incarico inerente la prestazione professionale consistente nella verifica amministrativa e contabile, ovvero nell'asseverazione del costo storico delle capitalizzazioni effettuate dalla Società Concessionaria (Fontenergia Srl) per la realizzazione della "Rete del Bacino 22", così come prodotte dalla Concessionaria e negli altri documenti afferenti il procedimento di concessione di realizzazione e gestione della rete del Bacino 22, come meglio dettagliato nello schema di convenzione/disciplinare allegato al presente provvedimento sub lettera A), che disciplina i rapporti tra le parti.

DI IMPEGNARE, quale corrispettivo delle prestazioni di servizio sopra dettagliate in favore della Società Auditors Associati Srl, la somma complessiva di € 29.280,00, di cui € 24.000,00 per compensi ed € 5280,00 per IVA al 22%, imputando la spesa sull'intervento 1.12.01.103, capitolo 11430/1, del Bilancio preventivo 2014, ove risultano stanziati € 40.000,00;

DI DARE ATTO che la verifica con esito positivo dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, determinerà l'efficacia del presente affidamento;

DI TRASMETTERE il presente atto:

- al Responsabile dell'Area Affari Giuridici ed Economici, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria i cui al D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- all'Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle determinazioni e per la pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune.

DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL Responsabile Unico di Procedimento
Ing. Fabio Corda

Il Responsabile dell'Area dei servizi tecnici
Dott.sa Luisella Rosa

Allegati:

- A) Disciplinare prestazionale;
- B) Preventivo offerta;

Area Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 644 DEL 10/12/2014

OGGETTO: ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI VERIFICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE, ANALISI DELLE CAPITALIZZAZIONI CON RIFERIMENTO ALLE COMMESSE INTERNE DI LAVORAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RETE DEL BACINO 22 - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI E IMPEGNO DI SPESA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Data, 10/12/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA

f.to Sandra Demurtas

Esercizio	Capitolo	Art.	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

Data e firma dell'Istruttore _____

Annotazioni
.....

Data, 10/12/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA

f.to Sandra Demurtas

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Data, 18/12/2014

L' addetto alle pubblicazioni

F.to Pisano Silvana



Comune di Lanusei

Via Roma, 98 – 08045 Lanusei (Provincia dell'Ogliastra) - Tel. 0782/47311– Fax 0782/40168
e-mail: servizitecnici@comunedilanusei.it – e-mail pec: tecnico.lanusei@pec.comunas.it
P.Iva 00139020911 - Sito Internet www.comunedilanusei.it

ORGANISMO DI BACINO 22

CONTRATTO PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI VERIFICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE, ANALISI DELLE CAPITALIZZAZIONI CON RIFERIMENTO ALLE COMMESSE INTERNE DI LAVORAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RETE DEL BACINO 22
CIG: Z2D11E39BC

CONTRATTO per l'affidamento dell'incarico professionale consistente nell'asseverazione del costo storico delle capitalizzazioni effettuate dalla Società Concessionaria (*Fontenergia Srl*) per la realizzazione della "Rete del Bacino 22", così come prodotte dalla Concessionaria e negli altri documenti afferenti il procedimento ed esposte nel prospetto che si allega alla lettera "A" in conformità a quanto indicato sia dagli articoli 5, 6 e seguenti della deliberazione della Giunta Regionale n°54/28 del 22 novembre 2005, che si riporta per comodità espositiva:

Deliberazione della Giunta Regionale n° 54/28 del 22 novembre 2005

Oggetto: sviluppo della rete di distribuzione del metano. Direttive, criteri e modalità per il primo bando di intervento.

DIRETTIVE PER LO SVILUPPO DELLE RETI URBANE DI DISTRIBUZIONE DEL METANO

..... Attraverso l'istruttoria l'Assessorato dell'Industria esprimerà un parere di ammissibilità tecnico-economica del progetto e di congruità delle varie voci di spesa da ammettere alle agevolazioni. Ciò non costituisce validazione e approvazione del progetto o supervisione all'attuazione dell'intervento, le cui competenze rimangono in capo all'organismo di bacino.

5) Spese ammissibili

Sono ammesse alle agevolazioni di legge le seguenti voci di spesa:

- 1) *tecniche di progettazione, direzione lavori, onorari di cui al D.Lgs 494/1996 e collaudo, da calcolarsi sull'importo lavori:*
 - *progettazione e direzione lavori: per la determinazione dell'onorario del professionista incaricato si applica la tabella A, classe 8 della tariffa di cui alla legge 2 marzo 1949, n°143 e successive modifiche ed integrazioni;*
 - *collaudo: per la determinazione dell'onorario del professionista incaricato si applica la tabella C, lettera a, della richiamata tariffa,*
- 2) *spese per acquisizione terreni, con valutazione di espropri, dei terreni necessari alla realizzazione delle opere edili e degli impianti:*
 - *eventuali spese connesse all'acquisizione di diritti di passaggio (concessioni, contributi, ecc.) con esclusione dei canoni periodici;*
- 3) *lavori di costruzione della rete di distribuzione e delle opere accessorie, materiali, impianti e*

strumentazioni:

- tutte le opere connesse di tipo meccanico, civile, elettrico strumentale, condotte principali di adduzione, gruppi di regolazione e rete di distribuzione a bassa pressione;
- allacciamenti alle utenze private limitatamente a quelle che si presume Inoltreranno la relativa richiesta per consentire l'esecuzione dei lavori entro il periodo previsto per l'ultimazione dell'intervento. Le spese di cui trattasi, comprensive di quelle relative alle colonne montanti, saranno ammissibili nel limite dell'80% con residuo a carico dell'utente;
- fornitura e posa in opera dei misuratori per le utenze di cui al punto precedente.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 633, non dovrà essere esposto l'onere derivante dall'I.V.A., fra le voci di spesa ammissibili.

Per gli interventi già in fase di attuazione sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di sottoscrizione dell'APQ Metano 21 aprile 1999.

6) Erogazione del contributo

Alla realizzazione delle opere si provvederà nelle modalità previste da contratti e capitolati.

L'ufficio di direzione lavori, indicato dall'organismo di bacino, è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, secondo le funzioni attribuite dal DPR 554/1999 e nel rispetto degli impegni contrattuali.

Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione ritenuta ammissibile. Tale costo verrà accertato e registrato dall'ufficio della direzione lavori nelle modalità previste dal DPR 554/1999.

I contributi saranno erogati ogni qualvolta l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 30 dell'importo complessivo previsto per l'intervento ed in misura corrispondente allo stato di avanzamento predisposto dal direttore dei lavori. Lo stato d'avanzamento dovrà essere corredato da idonee pezze fiscali di pari importo.

Nel caso di concessionario iscritto all'albo dei costruttori, per categorie e importi pertinenti, sono ammesse anche commesse interne di lavorazione purché capitalizzate nel bilancio civile

La responsabilità circa la rispondenza della contabilità ai lavori eseguiti è attribuita alla direzione lavori.

Il primo stato di avanzamento dovrà essere presentato non oltre il termine pari alla metà di quello previsto nel provvedimento di concessione per l'ultimazione dei lavori, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento stesso.

Le opere realizzate antecedentemente alla data del bando potranno essere ammesse a pagamento solo se realizzate dopo il 21 aprile 1999.

8) Collaudo, documentazione finale e monitoraggio

b) Documentazione finale delle spese

L'organismo di bacino trasmetterà all'Assessorato dell'Industria, in duplice copia, la documentazione finale consistente in:

- delibera autenticata dell'organismo di bacino di approvazione del collaudo e delle spese finali, esecutiva a tutti gli effetti di legge;
- relazione di collaudo;
- relazione del direttore dei lavori;
- documentazione finale di spesa, consistente in certificato di pagamento, stato di avanzamento finale dell'intervento, parcelle e fatture (non allegate agli stati di avanzamento già presentati), ecc;
- planimetria indicante la rete e gli impianti effettivamente realizzati.

L'Assessorato dell'Industria, ferma restando l'esclusiva responsabilità dell'organismo di bacino per quanto approvato, provvederà al riscontro dei dati finali rispetto a quelli inizialmente ammessi ed alla trasmissione delle risultanze istruttorie per l'emanazione del conseguente provvedimento di accertamento della situazione finale ed erogazione a saldo.

sia dal principio contabile di riferimento (Organismo Italiano di Contabilità - OIC n°16 "Immobilizzazioni materiali"), sino alla data del 05 aprile 2008 (data di ultimazione lavori), finalizzato al completamento dell'istruttoria per l'accesso ai contributi da parte dell'erogante Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell'industria (fondi a valere su deliberazioni CIPE, come previsto dall'originario Accordo Programma Quadro n°1 nell'ambito della "Intesa Istituzionale di Programma" del 21 aprile 1999)

TRA

il Comune di Lanusei, via Roma n. 98 C.F. 00139020911, rappresentato dalla dott.ssa Luisella Rosa, nata a Lanusei il 26.05.1974, in qualità di Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnici, ai sensi dell'art 107 del D.lgs.18.08.2000 n.267 e in virtù del decreto del Sindaco n. 08 del 29.08.2014 domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Lanusei, di seguito denominato "amministrazione contraente o committente";

E

La società _____ con sede in _____ -
_____ iscritta al n° _____ del Registro dei Revisori
Legali ex D.Lgs 39/2010 _____ - nella persona del legale rappresentante
_____, denominata, per brevità, anche "professionista" o
"società affidataria"

PREMESSO CHE:

- i) il Comune di Lanusei, quale comune capofila dell'Organismo di Bacino n°22 con deliberazione della Giunta Comunale n°107 del 2.10.2014 ha stabilito di procedere, anche ricorrendo a prestazioni professionali esterne, alla verifica amministrativa e contabile, comprendente l'analisi delle capitalizzazioni previste nei bilanci di esercizio con riferimento alle commesse interne di lavorazione nonché la verifica di ogni altro documento contabile e fiscale anche al fine di una corretta rendicontazione alla Regione, nei confronti della Società Concessionaria (Fontenergia Srl) nell'ambito della concessione di realizzazione e gestione del gas nei 22 Comuni associati costituenti l'Organismo di Bacino n°22;
- ii) gli Enti locali inclusi nell'Organismo di Bacino n°22, con apposita Consulta delle Amministrazioni in data 20.03.2014, hanno convenuto sull'attività da porre in essere, demandando al Comune di Lanusei, quale Comune capofila, il ruolo di Stazione Appaltante per l'affidamento del servizio di verifica contabile, analisi delle capitalizzazioni con riferimento alle commesse interne di lavorazione;
- iii) con nota in data sei ottobre 2014 l'Organismo di Bacino n°22 ha chiesto all'Assessorato Regionale Assessorato dell'industria indicazioni in merito al presente intervento di incarico professionale;
- iv) nel corso dell'incontro tenutosi in data 29 ottobre 2014 c/o l'Assessorato dell'industria della Regione Autonoma della Sardegna sono stati chiariti taluni aspetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO tra le parti si conviene quanto segue:

ART. 1 - Il Comune di Lanusei (committente) affida alla società _____ (aggiudicatario) che accetta, l'incarico professionale consistente nell'asseverazione del costo storico delle capitalizzazioni effettuate dalla Società Concessionaria (Fontenergia Srl) per la realizzazione della "Rete del Bacino 22" così indicato in premessa, che qui si intende integralmente ritrascritta.

La Società affidataria dovrà:

1. verificare - tramite l'analisi dei libri contabili della società Concessionaria Fontenergia Srl - che gli importi indicati nei prospetti prodotti dalla concessionaria, che si allegano alla presente sotto la lettera "A", alla data del 05/04/2008 (data di ultimazione dei lavori), sia stato determinato in linea con quanto indicato nell'art. 5 della deliberazione n°54/28 del 22 novembre 2005 della Giunta Regionale della Sardegna e quanto prescritto dal Principio Contabile OIC n°16 "Le immobilizzazioni materiali";
2. verificare, avvalendosi della collaborazione attiva da parte della società Concessionaria (Fontenergia Srl), che quanto indicato al punto 1. che precede trovi corrispondenza nei bilanci e nelle scritture contabili della società Fontenergia Srl, tramite l'analisi delle capitalizzazioni effettuate sulle immobilizzazioni tecniche - comprese le eventuali commesse interne di lavorazione - riferibili al complesso di beni costituenti il "Bacino 22";
3. determinare il valore di libro, sempre dedotto dai libri contabili della società Fontenergia Srl, delle suddette opere e che tenga conto dell'uso, dell'ammortamento dei beni in esercizio nonché dei contributi percepiti;

Inoltre - nell'ambito dell'espletamento dell'incarico professionale - la società affidataria assicura la propria partecipazione alle riunioni periodiche con il Responsabile Unico del Procedimento per la valutazione progressiva del lavoro in itinere, finalizzate anche a supportare la stazione appaltante nella predisposizione dell'attività di rendicontazione alla Regione Sardegna.

In particolare l'affidatario dovrà assistere e supportare la stazione appaltante al fine di adempiere all'attività di rendicontazione richiesta dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell'Industria, nell'ambito delle azioni promosse dalla medesima Regione per la realizzazione nel territorio regionale delle reti di distribuzione del metano.

ART. 2 - L'incarico decorrerà dal giorno successivo alla data di consegna del servizio/prestazione; la prestazione dovrà essere conclusa entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi.

Il risultato dell'espletamento dell'incarico professionale (*obbligazione di mezzi*) dovrà concretizzarsi secondo la seguente tempistica:

- a) entro trenta giorni dall'affidamento dell'incarico la predisposizione di una relazione preliminare (c.d. lettera di *clearance*);
- b) entro novanta giorni dall'affidamento dell'incarico la relazione conclusiva relativa all'asseverazione così come indicata ai punti 1÷3 dell'art. 1 che precede.

ART. 3 - L'emissione della relazione di cui al punto b) dell'art. 2 che precede, dovrà essere contestuale alla consegna da parte della società Concessionaria Fontenergia srl alla società affidataria della lettera d'attestazione prevista dal Principio di Revisione n°580.

ART. 4 - Il compenso per le prestazioni di cui sopra è stabilito in € oltre all'IVA nella misura del 22%. Tale compenso è da intendersi comprensivo di rimborso spese, di tutti gli oneri fiscali e previdenziali e di ogni altro onere per lo svolgimento dell'incarico affidato.

ART. 5 - Il pagamento del corrispettivo verrà disposto dall'Amministrazione Comunale alla società di revisione secondo le seguenti scadenze:

- 40% dell'importo complessivo, alla consegna della relazione (*clearance*) di cui al punto a) dell'art. 2 che precede;

- il saldo alla consegna della relazione finale di dettaglio (*asseverazione*) di cui al punto b) dell'art. 2 che precede.

Il pagamento sarà disposto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, con accredito sul c/c intrattenuto presso _____, come meglio specificato nel seguito.

I pagamenti avverranno previo positivo accertamento della regolarità contributiva dell'affidatario presso i soggetti preposti al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, se dovuto, ai sensi e nei termini prescritti dalla normativa vigente in materia. Restano ferme eventuali successive pattuizioni che potranno disporsi in accordo con la Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n°136 del 13.08.2010 e s. m. i., la società affidataria si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena nullità assoluta del presente disciplinare di incarico e ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva ai movimenti finanziari relativi all'oggetto del presente appalto, ovvero strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni.

A tal fine la società affidataria comunica in questa sede - ai sensi dell'art. 3, comma 7, della predetta Legge 136/2010 e s. m. i. - gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi:

- c/c presso la Banca _____ - IBAN: _____ - BIC: BCITIT3C - intestato alla società affidataria;
- persone delegate ad operare:
 - _____
 - _____

Tale impegno è esteso ad ogni ulteriore modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 6 - La società affidataria dovrà produrre idonea polizza assicurativa RCT a copertura di tutti i rischi per la responsabilità civile verso terzi per fatti propri e dei propri dipendenti derivanti dall'esecuzione del contratto a copertura di eventuali danni causati all'Amministrazione Comunale, e/o a terzi nell'espletamento del servizio in questione e con durata corrispondente al servizio stesso ed avente massimale non inferiore a un milione di euro.

ART. 7 - L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire integralmente le attività necessarie per l'espletamento dell'incarico, assicurando i più elevati livelli di diligenza e professionalità. Dovrà osservare le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della deontologia professionale e di altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

L'aggiudicatario è altresì obbligato:

- a) a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a richiesta del Responsabile del Procedimento;
- b) a far presente al Responsabile del Procedimento di ogni evenienza o emergenza che si verifichi nell'espletamento delle prestazioni richieste, con particolare riferimento riguardo le eventuali limitazioni che dovessero incontrarsi nello svolgimento delle procedure di revisione statuite nei Principi di Revisione (CNDCEC);
- c) a partecipare alle riunioni/incontri indetti dalla stazione appaltante per l'illustrazione dell'attività svolta e della sua esecuzione.

ART. 8 - Il committente Comune di Lanusei si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'adempimento delle prestazione oggetto del presente contratto.

Il committente farà pervenire per iscritto (posta elettronica certificata) all'aggiudicatario dell'incarico professionale le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l'aggiudicatario dell'incarico dovrà tempestivamente fornire esaurienti spiegazioni scritte.

L'aggiudicatario dell'incarico professionale non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicati per iscritto (posta elettronica certificata) al Comune di Lanusei.

Stante il raccordo stabile e continuativo con il committente, qualsiasi situazione di difficoltà o di impossibilità, parziale o totale, ad adempiere e/o mantenere gli standard di servizio definiti dovrà essere immediatamente comunicata nell'ottica di prevenire situazioni di disagio per i destinatari e per consentire di attivare interventi alternativi.

Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 9 - E' vietato il subappalto. L'istituto è disciplinato dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto ai sensi della vigente normativa. La cessione del credito è subordinata alla preventiva autorizzazione del Comune di Lanusei ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 10 - Le carte di lavoro che verranno generate dalla società affidataria sono di proprietà della medesima società di revisione contabile, in linea con quanto previsto dal Principio di Revisione n°230 al paragrafo n°13 (*"La documentazione del lavoro"*). Né il soggetto aggiudicatario, né il committente potranno utilizzare le relazioni che verranno emesse - indicate all'art. 2 - al di fuori delle finalità per cui l'incarico professionale è stato conferito [*finalizzato al completamento dell'istruttoria per l'accesso ai contributi da parte dell'erogante Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell'industria (fondi a valere su deliberazioni CIPE, come previsto dall'originario Accordo Programma Quadro n°1 nell'ambito della "Intesa Istituzionale di Programma" del 21 aprile 1999*], se non dandosene reciproco benestare per iscritto (posta elettronica certificata).

ART. 11 - Il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

L'aggiudicatario si impegna ad assicurare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, il pieno rispetto dei principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti relativi al trattamento dei dati personali ed in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. n. 196/03 e s. m. i. e a garantire che le informazioni di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerate riservate e come tali trattate pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

L'aggiudicatario darà istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento e si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente disciplinare.

ART. 12 - Il Comune di Lanusei, a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si riserva di applicare penali di natura pecuniaria in caso di inadempienza delle prescrizioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, circa la qualità del servizio fornito costituito dall'incarico professionale, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'aggiudicatario.

È onere del committente comunicare tempestivamente per iscritto (posta elettronica

certificata) all'aggiudicatario l'inizio dell'eventuale esercizio di tale facoltà, illustrandone dettagliatamente le motivazioni.

L'ammontare delle sanzioni è pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale in misura giornaliera, secondo il giudizio del Responsabile Unico del Procedimento/Direttore dell'Esecuzione, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale medesimo.

Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali contro deduzioni dell'aggiudicatario, le quali dovranno pervenire (a mezzo posta elettronica certificata) entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà trattenuta senza ulteriori formalità dal primo pagamento dopo la contestazione e in mancanza, dalla cauzione che dovrà, comunque, essere immediatamente reintegrata.

ART. 13 - Qualora l'aggiudicatario risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Disciplinare di incarico, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile (risoluzione del contratto per inadempimento). In tal caso il committente, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile può fissare mediante apposita diffida ad adempiere un congruo termine entro il quale l'aggiudicatario si deve conformare alle prescrizioni richieste.

La diffida ad adempiere contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine assegnato, il contratto è risolto di diritto.

Il Comune di Lanusei avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario via posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali (tre inosservanze accertate costituiscono "ripetute inosservanze");
- grave inadempimento alle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante nell'appalto
- cessione totale o parziale del contratto;
- violazioni delle disposizioni in materia di subappalto
- cessazione o fallimento dell'affidatario

Il Comune di Lanusei si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per ragioni di interesse pubblico al verificarsi delle circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione con un preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi all'aggiudicatario mediante comunicazione tramite PEC. In tal caso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo.

In caso di inadempienza contributiva o retributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento provvede ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del d.p.r. 207/2010 e dall'art. 31, comma 3 della legge n. 98/2013.

ART. 14 - Il soggetto aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione delle risorse umane occupate nell'attività ed assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal proprio personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione sia di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite Il soggetto affidatario si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione Comunale in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dell'incarico professionale o dai suoi risultanti.

ART. 15 - Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di bollo relative al presente contratto, nonché le imposte o le tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Alla registrazione si procederà in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 DPR n. 131 del 25.4.1986. Il presente contratto è redatto in 2 esemplari, uno per il Comune di Lanusei e uno per la società affidataria.

ART. 16 - Per quanto concerne l'incarico affidatogli, l'aggiudicatario elegge domicilio presso il proprio ufficio in _____.

Con la firma del presente contratto l'aggiudicatario dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico, a norma delle vigenti disposizioni di legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione di revisore legale.

ART. 17 - Per quanto non disposto dalle norme e condizioni di cui sopra si rinvia a quanto previsto dalle norme del Codice Civile. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto altresì all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanati dai pubblici poteri in relazione al presente appalto.

ART. 18 - Per la risoluzione di eventuali controversie che non si fossero potute definire in via amministrativa è competente il foro di Lanusei.

Il committente

Comune di Lanusei
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dott.ssa Luisella Rosa

L'aggiudicatario

Allegato A)

Documenti oggetto di analisi:

- Documenti asseveranti gli investimenti di Bacino prodotti dalla Concessionaria in data 05/04/2013 e registrati al protocollo generale dell'Ente al prot. n°4066 del 16/04/2013;
- Allegato 1 – riepilogo capitalizzazioni allegato alla nota prot. n°4066 del 16/04/2013
- Nota di accompagnamento ai documenti di investimento del Bacino prodotti dalla Concessionaria in data 05/04/2013 – Nota registrata al protocollo generale dell'Ente al prot. n°5747 del 04/06/2013;
- Relazione accompagnatoria prodotta dalla Concessionaria conseguente alla riapertura del procedimento - Nota registrata al protocollo generale dell'Ente al prot. n°7990 del 08/08/2014;
- Relazione istruttoria degli elaborati progettuali e amministrativo-contabili relativi ai lavori di realizzazione della rete del gas per l'intervento APQB 022 a cura della Regione Sardegna, assessorato dell'industria e registrata al protocollo generale dell'Ente al prot. n°7606 del 09/07/2008 contenente anche il dettaglio analitico delle fatture già presentate dalla medesima Società Concessionaria e ammesse o escluse dal contributo Regionale;
- ogni altro documento contabile e fiscale ritenuto necessario fine del corretto svolgimento della prestazione affidata.

Il committente

Comune di Lanusei
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dott.ssa Luisella Rosa

L'aggiudicatario



Comune di Lanusei

Via Roma, 98 – 08045 Lanusei (Provincia dell'Ogliastra) - Tel. 0782/47311– Fax 0782/40168
e-mail: servizitecnici@comunedilanusei.it – e-mail pec: tecnico.lanusei@pec.comunas.it
P.Iva 00139020911 - Sito Internet www.comunedilanusei.it

ORGANISMO DI BACINO 22

CONTRATTO PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI VERIFICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE, ANALISI DELLE CAPITALIZZAZIONI CON RIFERIMENTO ALLE COMMESSE INTERNE DI LAVORAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RETE DEL BACINO 22

CIG: Z2D11E39BC

CONTRATTO per l'affidamento dell'incarico professionale consistente nell'asseverazione del costo storico delle capitalizzazioni effettuate dalla Società Concessionaria (*Fontenergia Srl*) per la realizzazione della "Rete del Bacino 22", così come prodotte dalla Concessionaria e negli altri documenti afferenti il procedimento ed esposte nel prospetto che si allega alla lettera "A" in conformità a quanto indicato sia dagli articoli 5, 6 e seguenti della deliberazione della Giunta Regionale n°54/28 del 22 novembre 2005, che si riporta per comodità espositiva:

Deliberazione della Giunta Regionale n° 54/28 del 22 novembre 2005

Oggetto: sviluppo della rete di distribuzione del metano. Direttive, criteri e modalità per il primo bando di intervento.

DIRETTIVE PER LO SVILUPPO DELLE RETI URBANE DI DISTRIBUZIONE DEL METANO

..... Attraverso l'istruttoria l'Assessorato dell'Industria esprimerà un parere di ammissibilità tecnico-economica del progetto e di congruità delle varie voci di spesa da ammettere alle agevolazioni. Ciò non costituisce validazione e approvazione del progetto o supervisione all'attuazione dell'intervento, le cui competenze rimangono in capo all'organismo di bacino.

5) Spese ammissibili

Sono ammesse alle agevolazioni di legge le seguenti voci di spesa:

- 1) tecniche di progettazione, direzione lavori, onorari di cui al D.Lgs 494/1996 e collaudo, da calcolarsi sull'importo lavori:
 - progettazione e direzione lavori: per la determinazione dell'onorario del professionista incaricato si applica la tabella A, classe 8 della tariffa di cui alla legge 2 marzo 1949, n°143 e successive modifiche ed integrazioni;
 - collaudo: per la determinazione dell'onorario del professionista incaricato si applica la tabella C, lettera a, della richiamata tariffa,
- 2) spese per acquisizione terreni, con valutazione di espropri, dei terreni necessari alla realizzazione delle opere edili e degli impianti:

- eventuali spese connesse all'acquisizione di diritti di passaggio (concessioni, contributi, ecc.) con esclusione dei canoni periodici;
- 3) lavori di costruzione della rete di distribuzione e delle opere accessorie, materiali, impianti e strumentazioni:
- tutte le opere connesse di tipo meccanico, civile, elettrico strumentale, condotte principali di adduzione, gruppi di regolazione e rete di distribuzione a bassa pressione;
 - allacciamenti alle utenze private limitatamente a quelle che si presume inoltreranno la relativa richiesta per consentire l'esecuzione dei lavori entro il periodo previsto per l'ultimazione dell'intervento. Le spese di cui trattasi, comprensive di quelle relative alle colonne montanti, saranno ammissibili nel limite dell'80% con residuo a carico dell'utente;
 - fornitura e posa in opera dei misuratori per le utenze di cui al punto precedente.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 633, non dovrà essere esposto l'onere derivante dall'I.V.A., fra le voci di spesa ammissibili.

Per gli interventi già in fase di attuazione sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di sottoscrizione dell'APQ Metano 21 aprile 1999.

6) Erogazione del contributo

Alla realizzazione delle opere si provvederà nelle modalità previste da contratti e capitolati.

L'ufficio di direzione lavori, indicato dall'organismo di bacino, è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, secondo le funzioni attribuite dal DPR 554/1999 e nel rispetto degli impegni contrattuali.

Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione ritenuta ammissibile. Tale costo verrà accertato e registrato dall'ufficio della direzione lavori nelle modalità previste dal DPR 554/1999.

I contributi saranno erogati ogni qualvolta l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 30 dell'importo complessivo previsto per l'intervento ed in misura corrispondente allo stato di avanzamento predisposto dal direttore dei lavori. Lo stato d'avanzamento dovrà essere corredato da idonee pezze fiscali di pari importo.

Nel caso di concessionario iscritto all'albo dei costruttori, per categorie e importi pertinenti, sono ammesse anche commesse interne di lavorazione purché capitalizzate nel bilancio civile

La responsabilità circa la rispondenza della contabilità ai lavori eseguiti è attribuita alla direzione lavori.

Il primo stato di avanzamento dovrà essere presentato non oltre il termine pari alla metà di quello previsto nel provvedimento di concessione per l'ultimazione dei lavori, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento stesso.

Le opere realizzate precedentemente alla data del bando potranno essere ammesse a pagamento solo se realizzate dopo il 21 aprile 1999.

8) Collaudo, documentazione finale e monitoraggio

b) Documentazione finale delle spese

L'organismo di bacino trasmetterà all'Assessorato dell'Industria, in duplice copia, la documentazione finale consistente in:

- delibera autenticata dell'organismo di bacino di approvazione del collaudo e delle spese finali, esecutiva a tutti gli effetti di legge;
- relazione di collaudo;
- relazione del direttore dei lavori;
- documentazione finale di spesa, consistente in certificato di pagamento, stato di avanzamento finale dell'intervento, parcelle e fatture (non allegare agli stati di avanzamento già presentati), ecc;
- planimetria indicante la rete e gli impianti effettivamente realizzati.



L'Assessorato dell'Industria, ferma restando l'esclusiva responsabilità dell'organismo di bacino per quanto approvato, provvederà al riscontro dei dati finali rispetto a quelli inizialmente ammessi ed alla trasmissione delle risultanze istruttorie per l'emanazione del conseguente provvedimento di accertamento della situazione finale ed erogazione a saldo.

sia dal principio contabile di riferimento (Organismo Italiano di Contabilità - OIC n°16 "Immobilizzazioni materiali"), sino alla data del 05 aprile 2008 (data di ultimazione lavori), finalizzato al completamento dell'istruttoria per l'accesso ai contributi da parte dell'erogante Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell'industria (fondi a valere su deliberazioni CIPE, come previsto dall'originario Accordo Programma Quadro n°1 nell'ambito della "Intesa Istituzionale di Programma" del 21 aprile 1999)

TRA

il Comune di Lanusei, via Roma n. 98 C.F. 00139020911, rappresentato dalla dott.ssa Luisella Rosa, nata a Lanusei il 26.05.1974, in qualità di Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnici, ai sensi dell'art 107 del D.lgs.18.08.2000 n.267 e in virtù del decreto del Sindaco n. 08 del 29.08.2014 domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Lanusei, di seguito denominato "amministrazione contraente o committente";

E

La società **Auditors Associati Srl** con sede in **Via Dante n°18 – 09127 Cagliari** iscritta al n°**114802** del Registro dei Revisori Legali ex D.Lgs 39/2010 - posta elettronica certificata: auditors@pec.it - nella persona del legale rappresentante **dott. Piero Maccioni**, denominata, per brevità, anche "professionista" o "società affidataria"

PREMESSO CHE:

- i) il Comune di Lanusei, quale comune capofila dell'Organismo di Bacino n°22 con deliberazione della Giunta Comunale n°107 del 2.10.2014 ha stabilito di procedere, anche ricorrendo a prestazioni professionali esterne, alla verifica amministrativa e contabile, comprendente l'analisi delle capitalizzazioni previste nei bilanci di esercizio con riferimento alle commesse interne di lavorazione nonché la verifica di ogni altro documento contabile e fiscale anche al fine di una corretta rendicontazione alla Regione, nei confronti della Società Concessionaria (Fontenergia Srl) nell'ambito della concessione di realizzazione e gestione del gas nei 22 Comuni associati costituenti l'Organismo di Bacino n°22;
- ii) gli Enti locali inclusi nell'Organismo di Bacino n°22, con apposita Consulta delle Amministrazioni in data 20.03.2014, hanno convenuto sull'attività da porre in essere, demandando al Comune di Lanusei, quale Comune capofila, il ruolo di Stazione Appaltante per l'affidamento del servizio di verifica contabile, analisi delle capitalizzazioni con riferimento alle commesse interne di lavorazione;
- iii) con nota in data sei ottobre 2014 l'Organismo di Bacino n°22 ha chiesto all'Assessorato Regionale Assessorato dell'industria indicazioni in merito al presente intervento di incarico professionale;
- iv) nel corso dell'incontro tenutosi in data 29 ottobre 2014 c/o l'Assessorato dell'industria della Regione Autonoma della Sardegna sono stati chiariti taluni aspetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO
tra le parti si conviene quanto segue:



ART. 1 - Il Comune di Lanusei (committente) affida alla società **Auditors Associati Srl** (aggiudicatario) che accetta, l'incarico professionale consistente nell'asseverazione del costo storico delle capitalizzazioni effettuate dalla Società Concessionaria (Fontenergia Srl) per la realizzazione della "Rete del Bacino 22" così indicato in premessa, che qui si intende integralmente ritrascritta.

La Società affidataria dovrà:

1. verificare - tramite l'analisi dei libri contabili della società Concessionaria Fontenergia Srl - che gli importi indicati nei prospetti prodotti dalla concessionaria, che si allegano alla presente sotto la lettera "A", alla data del 05/04/2008 (data di ultimazione dei lavori), sia stato determinato in linea con quanto indicato nell'art. 5 della deliberazione n°54/28 del 22 novembre 2005 della Giunta Regionale della Sardegna e quanto prescritto dal Principio Contabile OIC n°16 "Le immobilizzazioni materiali";
2. verificare, avvalendosi della collaborazione attiva da parte della società Concessionaria (Fontenergia Srl), che quanto indicato al punto 1. che precede trovi corrispondenza nei bilanci e nelle scritture contabili della società Fontenergia Srl, tramite l'analisi delle capitalizzazioni effettuate sulle immobilizzazioni tecniche - comprese le eventuali commesse interne di lavorazione - riferibili al complesso di beni costituenti il "Bacino 22";
3. determinare il valore di libro, sempre dedotto dai libri contabili della società Fontenergia Srl, delle suddette opere e che tenga conto dell'uso, dell'ammortamento dei beni in esercizio nonché dei contributi percepiti;

Inoltre - nell'ambito dell'espletamento dell'incarico professionale - la società affidataria assicura la propria partecipazione alle riunioni periodiche con il Responsabile Unico del Procedimento per la valutazione progressiva del lavoro in itinere, finalizzate anche a supportare la stazione appaltante nella predisposizione dell'attività di rendicontazione alla Regione Sardegna.

In particolare l'affidatario dovrà assistere e supportare la stazione appaltante al fine di adempiere all'attività di rendicontazione richiesta dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell'Industria, nell'ambito delle azioni promosse dalla medesima Regione per la realizzazione nel territorio regionale delle reti di distribuzione del metano.

ART. 2 - L'incarico decorrerà dal giorno successivo alla data di consegna del servizio/prestazione; la prestazione dovrà essere conclusa entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi.

Il risultato dell'espletamento dell'incarico professionale (*obbligazione di mezzi*) dovrà concretizzarsi secondo la seguente tempistica:

- a) entro trenta giorni dall'affidamento dell'incarico la predisposizione di una relazione preliminare (c.d. lettera di *clearance*);
- b) entro novanta giorni dall'affidamento dell'incarico la relazione conclusiva relativa all'asseverazione così come indicata ai punti 1÷3 dell'art. 1 che precede.

ART. 3 - L'emissione della relazione di cui al punto b) dell'art. 2 che precede, dovrà essere contestuale alla consegna da parte della società Concessionaria Fontenergia srl alla società affidataria della lettera d'attestazione prevista dal Principio di Revisione n°580.

ART. 4 - Il compenso per le prestazioni di cui sopra è stabilito in € **24.000,00 (ventiquattromilaeuro)** oltre all'IVA nella misura del 22%. Tale compenso è da intendersi comprensivo di rimborso spe-



se, di tutti gli oneri fiscali e previdenziali e di ogni altro onere per lo svolgimento dell'incarico affidato.

ART. 5 - Il pagamento del corrispettivo verrà disposto dall'Amministrazione Comunale alla società di revisione secondo le seguenti scadenze:

- 40% dell'importo complessivo, alla consegna della relazione (*clearance*) di cui al punto a) dell'art. 2 che precede;
- il saldo alla consegna della relazione finale di dettaglio (*asseverazione*) di cui al punto b) dell'art. 2 che precede.

Il pagamento sarà disposto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, con accredito sul c/c intrattenuto presso la **Intesa San Paolo**, come meglio specificato nel seguito.

I pagamenti avverranno previo positivo accertamento della regolarità contributiva dell'affidatario presso i soggetti preposti al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, se dovuto, ai sensi e nei termini prescritti dalla normativa vigente in materia. Restano ferme eventuali successive pattuizioni che potranno disporsi in accordo con la Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n°136 del 13.08.2010 e s. m. i., la società affidataria si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena nullità assoluta del presente disciplinare di incarico e ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva ai movimenti finanziari relativi all'oggetto del presente appalto, ovvero strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni.

A tal fine la società affidataria comunica in questa sede - ai sensi dell'art. 3, comma 7, della predetta Legge 136/2010 e s. m. i. - gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi:

- c/c presso la Banca **Intesa San Paolo n°091435880147 - IBAN: IT11 J030 6904 8560 9143 5880 147 - BIC: BCITITMM - intestato alla Auditors Associati Srl;**
- persone delegate ad operare:
 - **Piero Maccioni, nato a Cagliari il 7 aprile 1962, cod. fisc. MCCPRI62D07B354P**
 - **Paolo Tamponi, nato a Lissone (MI) il 24 luglio 1962, cod. fisc. TMPPLA62L24E617N.**

Tale impegno è esteso ad ogni ulteriore modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 6 - La società affidataria dovrà produrre idonea polizza assicurativa RCT a copertura di tutti i rischi per la responsabilità civile verso terzi per fatti propri e dei propri dipendenti derivanti dall'esecuzione del contratto a copertura di eventuali danni causati all'Amministrazione Comunale, e/o a terzi nell'espletamento del servizio in questione e con durata corrispondente al servizio stesso ed avente massimale non inferiore a un milione di euro.

ART. 7 - L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire integralmente le attività necessarie per l'espletamento dell'incarico, assicurando i più elevati livelli di diligenza e professionalità. Dovrà osservare le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della deontologia professionale e di altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

L'aggiudicatario è altresì obbligato:



- a) a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a richiesta del Responsabile del Procedimento;
- b) a far presente al Responsabile del Procedimento di ogni evenienza o emergenza che si verifichi nell'espletamento delle prestazioni richieste, con particolare riferimento riguardo le eventuali limitazioni che dovessero incontrarsi nello svolgimento delle procedure di revisione statuite nei Principi di Revisione (CNDCEC);
- c) a partecipare alle riunioni/incontri indetti dalla stazione appaltante per l'illustrazione dell'attività svolta e della sua esecuzione.

ART. 8 - Il committente Comune di Lanusei si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'adempimento delle prestazione oggetto del presente contratto.

Il committente farà pervenire per iscritto (posta elettronica certificata) all'aggiudicatario dell'incarico professionale le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l'aggiudicatario dell'incarico dovrà tempestivamente fornire esaurienti spiegazioni scritte.

L'aggiudicatario dell'incarico professionale non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicati per iscritto (posta elettronica certificata) al Comune di Lanusei.

Stante il raccordo stabile e continuativo con il committente, qualsiasi situazione di difficoltà o di impossibilità, parziale o totale, ad adempiere e/o mantenere gli standard di servizio definiti dovrà essere immediatamente comunicata nell'ottica di prevenire situazioni di disagio per i destinatari e per consentire di attivare interventi alternativi.

Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 9 - E' vietato il subappalto. L'istituto è disciplinato dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto ai sensi della vigente normativa. La cessione del credito è subordinata alla preventiva autorizzazione del Comune di Lanusei ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 10 - Le carte di lavoro che verranno generate dalla società affidataria sono di proprietà della medesima società di revisione contabile, in linea con quanto previsto dal Principio di Revisione n°230 al paragrafo n°13 (*"La documentazione del lavoro"*). Né il soggetto aggiudicatario, né il committente potranno utilizzare le relazioni che verranno emesse - indicate all'art. 2 - al di fuori delle finalità per cui l'incarico professionale è stato conferito [*finalizzato al completamento dell'istruttoria per l'accesso ai contributi da parte dell'erogante Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell'industria (fondi a valere su deliberazioni CIPE, come previsto dall'originario Accordo Programma Quadro n°1 nell'ambito della "Intesa Istituzionale di Programma" del 21 aprile 1999*], se non dandosene reciproco benessere per iscritto (posta elettronica certificata).

ART. 11 - Il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

L'aggiudicatario si impegna ad assicurare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, il pieno rispetto dei principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti relativi al trattamento dei dati personali ed in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. n. 196/03 e s. m. i. e a garantire che le informazioni di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerate riservate e come tali trattate pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.



L'aggiudicatario darà istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento e si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente disciplinare.

ART. 12 - Il Comune di Lanusei, a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si riserva di applicare penali di natura pecuniaria in caso di inadempienza delle prescrizioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, circa la qualità del servizio fornito costituito dall'incarico professionale, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'aggiudicatario.

È onere del committente comunicare tempestivamente per iscritto (posta elettronica certificata) all'aggiudicatario l'inizio dell'eventuale esercizio di tale facoltà, illustrandone dettagliatamente le motivazioni.

L'ammontare delle sanzioni è pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale in misura giornaliera, secondo il giudizio del Responsabile Unico del Procedimento/Direttore dell'Esecuzione, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale medesimo.

Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali contro deduzioni dell'aggiudicatario, le quali dovranno pervenire (a mezzo posta elettronica certificata) entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà trattenuta senza ulteriori formalità dal primo pagamento dopo la contestazione e in mancanza, dalla cauzione che dovrà, comunque, essere immediatamente reintegrata.

ART. 13 - Qualora l'aggiudicatario risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Disciplinare di incarico, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile (risoluzione del contratto per inadempimento). In tal caso il committente, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile può fissare mediante apposita diffida ad adempiere un congruo termine entro il quale l'aggiudicatario si deve conformare alle prescrizioni richieste.

La diffida ad adempiere contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine assegnato, il contratto è risolto di diritto.

Il Comune di Lanusei avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario via posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali (tre inosservanze accertate costituiscono "ripetute inosservanze");
- grave inadempimento alle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante nell'appalto
- cessione totale o parziale del contratto;
- violazioni delle disposizioni in materia di subappalto
- cessazione o fallimento dell'affidatario

Il Comune di Lanusei si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per ragioni di interesse pubblico al verificarsi delle circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione con un preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi all'aggiudicatario mediante comunicazione tramite PEC. In tal caso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo.

In caso di inadempienza contributiva o retributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento provvede ai sensi di quanto previ-



sto dagli artt. 4 e 5 del d.p.r. 207/2010 e dall'art. 31, comma 3 della legge n. 98/2013.

ART. 14 - Il soggetto aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione delle risorse umane occupate nell'attività ed assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal proprio personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione sia di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite. Il soggetto affidatario si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione Comunale in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dell'incarico professionale o dai suoi risultanti.

ART. 15 - Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di bollo relative al presente contratto, nonché le imposte o le tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Alla registrazione si procederà in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 DPR n. 131 del 25.4.1986. Il presente contratto è redatto in 2 esemplari, uno per il Comune di Lanusei e uno per la società affidataria.

ART. 16 - Per quanto concerne l'incarico affidatogli, l'aggiudicatario elegge domicilio presso il proprio ufficio **in via Dante n°18 in Cagliari**.

Con la firma del presente contratto l'aggiudicatario dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico, a norma delle vigenti disposizioni di legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione di revisore legale.

ART. 17 - Per quanto non disposto dalle norme e condizioni di cui sopra si rinvia a quanto previsto dalle norme del Codice Civile. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto altresì all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanati dai pubblici poteri in relazione al presente appalto.

ART. 18 - Per la risoluzione di eventuali controversie che non si fossero potute definire in via amministrativa è competente il foro di Lanusei.

Addì, 3 dicembre 2014

Il committente
Comune di Lanusei
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dott.ssa Luisella Rosa

L'aggiudicatario
Auditors Associati Srl
Presidente del CdA
Dott. Piero Maccioni



Allegato A)

Documenti oggetto di analisi:

- Documenti asseveranti gli investimenti di Bacino prodotti dalla Concessionaria in data 05/04/2013 e registrati al protocollo generale dell'Ente al prot. n°4066 del 16/04/2013;
- Allegato 1 – riepilogo capitalizzazioni allegato alla nota prot. n°4066 del 16/04/2013
- Nota di accompagnamento ai documenti di investimento del Bacino prodotti dalla Concessionaria in data 05/04/2013 – Nota registrata al protocollo generale dell'Ente al prot. n°5747 del 04/06/2013;
- Relazione accompagnatoria prodotta dalla Concessionaria conseguente alla riapertura del procedimento - Nota registrata al protocollo generale dell'Ente al prot. n°7990 del 08/08/2014;
- Relazione istruttoria degli elaborati progettuali e amministrativo-contabili relativi ai lavori di realizzazione della rete del gas per l'intervento APQB 022 a cura della Regione Sardegna, assessorato dell'industria e registrata al protocollo generale dell'Ente al prot. n°7606 del 09/07/2008 contenente anche il dettaglio analitico delle fatture già presentate dalla medesima Società Concessionaria e ammesse o escluse dal contributo Regionale;
- ogni altro documento contabile e fiscale ritenuto necessario fine del corretto svolgimento della prestazione affidata;

Il committente

Comune di Lanusei
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dott.ssa Luisella Rosa

L'aggiudicatario

Auditors Associati Srl
Presidente del CdA
Dott. Piero Maccioni

